



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO  
Via Gramsci, 37 - 47035 GAMBETTOLA (FC)  
Tel. 0547 657874 Fax: 0547 56771

E-mail: [scuolegambettola@virgilio.it](mailto:scuolegambettola@virgilio.it); [foic81500q@istruzione.it](mailto:foic81500q@istruzione.it); [foic81500q@pec.istruzione.it](mailto:foic81500q@pec.istruzione.it)

Circolare n. 102

Gambettola, 14 novembre 2016

**A tutti i docenti**

**A tutto il Personale ATA**

**dell'I.C. di Gambettola**

### **Oggetto: Art. 23 assistenza e vigilanza degli alunni (Regolamento d'Istituto)**

L'insegnante ha il compito di vigilanza degli alunni **senza soluzione di continuità**. Ogni operatore scolastico ha il compito e la responsabilità della vigilanza dei minori presenti negli spazi scolastici, nonché in tutte quelle attività scolastiche ed extrascolastiche programmate e approvate dagli Organi Collegiali della scuola.

Si evidenziano alcuni momenti di particolare attenzione: entrata e uscita, intervallo, tempi di gioco, attività educative, mensa, avvicendamento degli insegnanti nelle classi, gite scolastiche, uscite didattiche.

In particolare i docenti dovranno trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'attività didattica per assistere all'ingresso degli alunni, nonché vigilare sugli stessi nei minuti precedenti l'inizio delle lezioni, come pure al termine delle stesse. Solo in caso di necessità il docente può affidare il minore ad un collaboratore scolastico, che, a sua volta, dovrà privilegiare la sorveglianza al lavoro di pulizia fino all'arrivo del genitore.

In ogni caso la vigilanza degli alunni, che comporta responsabilità disciplinari, civili e penali in caso di dolo o di responsabilità oggettiva, deve essere esercitata dai Docenti stessi in tutti i locali della Scuola, compresa l'area esterna, durante l'orario scolastico.

La vigilanza deve essere esercitata anche durante il tempo mensa e nell'intervallo delle lezioni:

durante l'intervallo dovrà essere assicurata la presenza del personale ausiliario presso i bagni e, negli edifici divisi in piani, alla sommità delle scale.

I Docenti avranno altresì cura che, durante gli intervalli, non ci siano atteggiamenti o uso di oggetti pericolosi, che possano arrecare danno a persone e/o a cose. In particolare, nei momenti di ricreazione all'aperto, si dovrà prestare la massima attenzione affinché non si corra il rischio di danni agli alunni stessi e/o alle strutture scolastiche.

Anche il tempo mensa fa parte delle attività educative. Pertanto gli insegnanti delle rispettive classi

( scuola dell'infanzia e primaria ) o dei gruppi ( scuola secondaria ) sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promuovendo un clima favorevole e facendo opera di educazione alimentare e sociale .

Il menù che verrà servito sarà unico, concordato con le competenti strutture dell'ASL e potrà essere sostituito da un altro, a richiesta, solo a seguito di specifica certificazione.

**Nel periodo del dopo mensa** ( dopo la consumazione del pasto e fino al momento della ripresa delle lezioni ) i bambini sono impegnati in attività educative ovvero in esperienze e attività strutturate e organizzate dagli insegnanti .

In caso di ritardo di un collega o in attesa del supplente, l'insegnante coordinatore di plesso dovrà disporre per la custodia degli alunni del collega assente andando a configurare tale situazione uno stato di necessità; le modalità organizzative da percorrere saranno le seguenti:

- attingere dalle eventuali contemporaneità nel plesso;
- coinvolgere il personale collaboratore scolastico .

Nel caso in cui l'insegnante si trovi costretto ad allontanarsi momentaneamente dalla propria aula, gli alunni non debbono, neppure temporaneamente, essere abbandonati a se stessi: si deve ricorrere ad una delle seguenti alternative da adottare in base all'evenienza:

- farsi sostituire da un altro insegnante;
- affidare la sorveglianza ad un collaboratore scolastico.

La vigilanza degli alunni i cui insegnanti risultino assenti spetta comunque a tutti gli insegnanti presenti con la collaborazione del personale ausiliario.

### **Art. 24 Responsabilità civile degli insegnanti (Regolamento d'Istituto)**

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla delicatezza del compito affidato agli insegnanti. Si ricorda in particolare che la normativa attuale, riguardante la responsabilità civile dei Docenti, pur essendo meno rigida e punitiva rispetto al passato, resta pur sempre molto severa e attenta alle responsabilità dei Docenti stessi. Diverse norme

richiedono al Docente vigilanza e controllo dei propri studenti e proprio dall'inosservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità e perciò l'obbligo del risarcimento dei danni.

Si precisa che l'obbligo alla vigilanza si estende ai Docenti accompagnatori in gita di istruzione, esplorazioni guidate, cerimonie religiose e civili, per partecipazione a spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, durante gli insegnamenti di educazione fisica e di ogni altra attività manuale o ludica.

#### *Si puntualizzano le responsabilità proprie dei docenti*

Il docente è considerato responsabile civilmente e penalmente in caso d'incidente agli studenti durante l'orario delle lezioni se:

- non si trova in aula al momento dell'ingresso degli alunni (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni);
- abbandona l'aula momentaneamente (e può farlo solo per inderogabile necessità) senza aver provveduto a garantire la vigilanza chiedendo l'ausilio di un altro Docente o, in alternativa, di un collaboratore scolastico;
- non sorveglia gli alunni durante gli intervalli (in classe, in corridoio, in cortile...);
- non accompagna tutti gli alunni durante l'uscita;
- non segnala per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma p.p.v. per la certezza di informazione, per i seguenti casi:
  - variazione orario scolastico;
  - variazione del calendario scolastico;
  - eventuali variazioni dell'organizzazione scolastica (ivi compresa la sospensione totale dell'attività didattica) disposte dal Capo di Istituto in caso di sciopero o di assemblea sindacale;
  - prestazioni di carattere sanitario predisposte dall'A.S.L., precisando sempre data e orario di svolgimento;
- il Docente, inoltre, risponde dei danni causati dai propri studenti a se stessi, ai compagni ed a terzi, sia nella Scuola sia fuori dalla Scuola, quando gli alunni ne siano allontanati senza preavviso scritto ai familiari, ad esempio per provvedimenti disciplinari (con firma per p.p.v.).

### **LA RESPONSABILITA' DEI DOCENTI**

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva alla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

### **ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA**

Ai sensi dell'art.29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita gli alunni medesimi".

Pertanto, se l'alunno subisce un infortunio in aula nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni risponde il docente. Se l'infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l'onere di vigilanza, cioè prima che l'alunno sia entrato in classe, ne risponde il personale ausiliario addetto alla vigilanza ai piani e all'ingresso.

Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola;

- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono l'uscita autonoma dell'alunno;
- i docenti sono autorizzati a consentire l'uscita autonoma dell'alunno solo se in possesso dell'apposita richiesta firmata dai genitori;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma avvertiranno tempestivamente il Dirigente Scolastico, e/o i suoi collaboratori;
- è consentita l'uscita anticipata dell'alunno in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento d'identità. L'insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità.

## **Art. 26 - Compiti di sorveglianza dei collaboratori scolastici (Regolamento d'Istituto)**

I collaboratori scolastici hanno compiti specifici che sono tenuti ad assolvere sulla base di apposito mansionario, come da contratto. Oltre ai compiti specifici spetta a tale personale la collaborazione con gli Insegnanti nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell'ambito dell'edificio o del cortile della scuola; in particolare, come già segnalato in precedenti articoli, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell'insegnante.

In tutti i plessi i collaboratori scolastici devono controllare e regolare l'ingresso e l'uscita degli alunni, mantenendosi accanto al portone fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli alunni e provvedendo infine alla chiusura delle porte medesime.

Devono altresì controllare affinché i genitori non si trattengano nelle aule e nei corridoi oltre l'orario di inizio delle lezioni (esclusi i casi di urgenza e di effettiva necessità) e che non accompagnino i figli fino all'aula, ma solo fino al portone di ingresso.

I collaboratori dovranno anche sorvegliare che, durante le assemblee di classe, i bambini *non* siano lasciati dai genitori nell'edificio scolastico per motivi di sicurezza. Non è possibile ammettere alunni o minori in genere nei locali della Scuola in quanto non si può garantire un'adeguata vigilanza.

Sarà compito di tutti gli operatori scolastici rilevare pericoli e segnalarli tempestivamente al Dirigente Scolastico e al contempo attivare i seguenti provvedimenti:

- ❖ informazione agli alunni e al preposto alla sicurezza;
- ❖ evitare soste ed attività in stretta prossimità delle fonti di pericolo;
- ❖ protezione provvisoria delle fonti di pericolo.

### ***VIGILANZA IN CLASSE***

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. L'art. 2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.

La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.

Il docente ad esempio risponde, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale **IRREQUIETEZZA** causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.

### ***VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA***

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se il gioco non è di sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco;
- se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

### ***VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO***

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità. (Corte dei Conti sez. reg. Umbria 25/07/1997) n. 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo.

### ***VIGILANZA DURANTE L'INTERSCUOLA E LA MENSA***

La vigilanza sugli alunni nei periodi di interscuola e di mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA - Area A (CCNL 24/7 2002).

## ***VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI***

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi. Gli alunni devono rimanere nell'aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi o che hanno avuto un'ora "Libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze delle insegnanti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al DS e/o ai suoi collaboratori.

## ***VIGILANZA SUI "MINORI DISABILI"***

La vigilanza sui minori in situazione di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## ***VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO***

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

## ***USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE***

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario di intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere vietato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio reperimento materiale).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile.

## ***CAMBIO DELL'ORA***

Il cambio dell'ora deve avvenire in modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante.

Eventualmente, il docente uscente si rivolge al collaboratore scolastico. Inoltre, l'insegnante uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.

## ***VIGILANZA DURANTE I VIAGGI D'ISTRUZIONE O VISITE GUIDATE USCITE DIDATTICHE***

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico, provando di aver adottato le opportune misure disciplinari e di non aver potuto impedire il fatto. I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio d'istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando).

## ***ALLONTANAMENTO DELL'INSEGNANTE DALLA CLASSE***

L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pure non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele ( sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

## ***LA RESPONSABILITA' DEI COLLABORATORI SCOLASTICI***

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 – Tab. A-). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche durante l’intervallo e l’interscuola a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano:

- tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe;
- qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato;
- durante l’intervallo e l’interscuola a supporto dei docenti;
- durante l’ingresso e l’uscita della scuola.

Per l’assistenza gli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggiore attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi (accadimento e tutela alla persona “ex. Art. 7”); livelli essenziali di assistenza; centralità della persona; partecipazione e responsabilità).

Dirigente Scolastica  
(Dott.ssa Francesca Angelini)